

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1961

(36^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TIRABASSI

INDICE

Disegno di legge:

« Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 e provvidenze per i centri di lettura e l'edilizia scolastica prefabbricata » (1352-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 517, 519
LUPORINI 519

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Caleffi, Caristia, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Pennisi Di Floristella, Russo, Tirabassi, Zaccari, Zano e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

BALDINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 e provvidenze per i centri di lettura e l'edilizia scolastica prefabbricata » (1352-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 e provvidenze per i centri di lettura e l'edilizia scolastica prefabbricata », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione di nuovi corsi di scuola popolare, in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 a norma della legge 16 aprile 1953, n. 326, che ha ratificato con modificazioni il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599.

Do lettura del secondo e del terzo comma dell'articolo 2 che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati:

« Ai corsi di scuola popolare, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della citata legge 16 aprile 1953, n. 326, potranno iscriversi cittadini italiani di età non inferiore ai 14 anni che non dispongano di licenza elementare e che non frequentino scuole per il compimento dell'obbligo.

I corsi non potranno avere meno di 8 iscritti nelle frazioni e meno di 10 iscritti nelle località capoluoghi di comune. Qualora risulti che la frequenza regolare non sia osservata dalla maggioranza degli iscritti, i provveditori procederanno alla soppressione dei corsi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 2, che con le modifiche testè approvate risulta così formulato:

Art. 2.

I corsi si svolgeranno nell'anno 1960-61 per la durata di sei mesi.

Ai corsi di scuola popolare di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della citata legge 16 aprile 1953, n. 326, potranno iscriversi cit-

tadini italiani di età inferiore ai 14 anni, che non dispongano di licenza elementare e che non frequentino scuole per il compimento dell'obbligo.

I corsi non potranno avere meno di 8 iscritti nelle frazioni e meno di 10 iscritti nelle località capoluoghi di comune. Qualora risulti che la frequenza regolare non sia osservata dalla maggioranza degli iscritti, i provveditori procederanno alla soppressione dei corsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

I corsi previsti dalla presente legge saranno istituiti per almeno il 60 per cento direttamente dai Provveditorati agli studi, presso scuole governative. Per la restante percentuale i corsi potranno essere assegnati direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ad enti o associazioni nazionali, che perseguano scopi di lotta all'analfabetismo o di educazione degli adulti; ovvero dai Provveditorati agli studi ad enti o associazioni che siano in grado di assicurarne il regolare funzionamento.

Gli insegnanti dei corsi istituiti presso scuole governative od assegnati dai provveditori ad enti ed associazioni dovranno essere prescelti sulla base delle precedenze stabilite dalle graduatorie provinciali, con le modalità previste per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari.

Gli insegnanti dei corsi assegnati dal Ministero ad enti o associazioni nazionali potranno essere prescelti anche fuori dallo ordine di graduatoria, ma in ogni caso fra gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 4, già articolo 3 nel testo del Senato, modificato dalla Camera dei deputati:

« Per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge e per l'assistenza agli alunni frequentanti i corsi stessi, è stanziata la somma di lire sette miliardi e 200 milioni, utilizzando parte delle quote destinate alla istruzione popolare sui fondi accantonati, relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61, per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Il residuo ammontare di tali quote, pari ad 1 miliardo e 800 milioni, è utilizzato, con l'entrata in vigore della presente legge, fino a 400 milioni, in due annualità, per il potenziamento dei centri di lettura, semprechè diretti da insegnanti di ruolo, e per 1 miliardo e 400 milioni per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto pertanto ai voti l'articolo 4 che, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

Art. 4.

Per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge e per l'assistenza agli alunni frequentanti i corsi stessi, è stanziata la somma di lire sette miliardi e 200 milioni, utilizzando parte delle quote destinate alla istruzione popolare sui fondi accantonati, relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61, per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Il residuo ammontare di tali quote, pari ad 1 miliardo e 800 milioni, è utilizzato, con l'entrata in vigore della presente legge, fino a 400 milioni, in due annualità, per il potenziamento dei centri di lettura, semprechè diretti da insegnanti di ruolo, e per 1 miliardo e 400 milioni per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, già articolo 4 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L U P O R I N I. Constatiamo con soddisfazione che il disegno di legge è stato molto migliorato rispetto al testo che era stato sottoposto al nostro esame nel corso della seduta del 3 gennaio scorso, senza che fossimo in condizioni di fare, oltre le osservazioni di carattere generale che facemmo, delle proposte concrete di emendamento.

Noi auspichiamo e speriamo che questi termini così precisi vengano rigorosamente osservati, e ci daremo cura, anche per la nostra parte, di vigilare a che vengano osservati.

Detto questo, per quelle ragioni di fondo che non ho motivo di ripetere perchè ebbi già occasione di svolgerle lungamente il 3 gennaio, in rapporto a tutti i problemi che sono collegati al disegno di legge in esame, dichiaro che ci asterremo dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Dal momento che i corsi devono durare sei mesi

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)36^a SEDUTA (3 febbraio 1961)

a decorrere dal mese di gennaio dell'anno in corso, e poichè il mese di gennaio è già trascorso, occorre dare la possibilità al Ministero di dividere i corsi stessi in due parti, delle quali una si svolga nei mesi invernali e primaverili, ed una nei mesi di settembre ed ottobre.

A tale scopo presento il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione del Senato esprime il voto che i corsi popolari che, in base allo articolo 2 del disegno di legge in esame devono svolgersi entro l'anno 1961, siano effettuati in due periodi qualora l'inizio dei corsi, previsto in via preventiva per il

1^o gennaio, abbia subito ritardo in relazione all'*iter* legislativo del provvedimento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari